

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
BELCI ed altri: Estensione ed integrazione delle leggi 23 aprile 1952, n. 526, 12 agosto 1957, n. 799, e 15 gennaio 1960, n. 16, a favore di alcune categorie di insegnanti appartenenti ai ruoli speciali transitori, all'albo speciale e al quadro speciale dell'ex Territorio di Trieste (<i>Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (606-B)	811
PRESIDENTE	811, 812
FUSARO, <i>Relatore</i>	812
Senatore GRONCHI: Contributo ordinario annuo a favore dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (2792)	813
PRESIDENTE	813, 814
BORGHI, <i>Relatore</i>	813
SCIONTI	814
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	814

La seduta comincia alle 9,45.

LEVI ARIAN GIORGINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Belci ed altri: Estensione ed integrazione delle leggi 23 aprile 1952, n. 526, 12 agosto 1957, n. 799, e 15 gennaio 1960, n. 16, a favore di alcune categorie di insegnanti appartenenti ai ruoli speciali transitori, all'albo speciale e al quadro speciale dell'ex territorio di Trieste (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (606-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Belci, Bologna, Borghi, Romanato, Codignola e Malagugini: « Estensione ed integrazione delle leggi 23 aprile 1952, n. 526, 12 agosto 1957, n. 799, e 15 gennaio 1960, n. 16, a favore di alcune categorie di insegnanti appartenenti ai ruoli speciali transitori, all'albo speciale e al quadro speciale dell'ex territorio di Trieste ».

Questa proposta di legge, approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 27 novembre 1964, torna dal Senato con emendamenti che fanno capo all'articolo 5 relativo alla copertura finanziaria. La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a tale modifica. Conseguenti all'emendamento all'articolo 5 sono le modifiche apportate dalla Commissione del Senato all'articolo 1 e ai primi due commi dell'articolo 4.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Fusaro riferire sulle modificazioni apportate dal Senato.

FUSARO, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, la proposta di legge Belci-Bologna si propone la sistemazione nei ruoli ordinari di alcune categorie di insegnanti medi ed elementari appartenenti ai ruoli speciali transitori, all'albo speciale ed al quadro speciale dell'ex territorio di Trieste.

Non ripeterò i motivi che giustificano la proposta in quanto sono stati già da me illustrati in altra occasione. Mi limiterò a richiamare gli effetti derivanti dall'applicazione di detta proposta:

1) gli insegnanti di ruolo speciale transitorio vengono collocati nei ruoli ordinari — senza esame colloquio — purché siano in possesso di abilitazione didattica, oppure abbiano conseguito l'abilitazione in una delle due sessioni immediatamente successive alla immissione nei ruoli speciali transitori.

2) gli insegnanti iscritti nell'albo speciale, in possesso di abilitazione comunque conseguita, sono collocati a domanda in ruolo ordinario;

3) gli insegnanti di ruoli speciali transitori, dell'albo e del quadro speciale, privi di abilitazione, possono conseguirla ai sensi della legge n. 1440;

4) gli insegnanti elementari iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale vengono immessi nel ruolo ordinario.

Nella seduta del 27 novembre 1964 per tutti i suddetti insegnanti avevamo previsto il collocamento nel ruolo ordinario a decorrere dal 1° ottobre 1962.

Dal Senato la proposta di legge torna modificata negli articoli 1, 4 e 5. La modifica prevista dagli articoli 1 e 4 riguarda la decorrenza del collocamento nel ruolo ordinario, decorrenza che viene spostata dal 1° ottobre 1962 al 1° ottobre 1965.

Di conseguenza l'onere si riduce a 25.500.000 come previsto dall'articolo 5.

Convinto che per gli insegnanti di Trieste abbia importanza il problema della decorrenza, ma che maggiore ancora sia quello della loro definitiva sistemazione, propongo alla Commissione di accogliere le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dal Senato. La prima è all'articolo 1, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

ART. 1.

« I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1960, n. 16, sono estesi ai professori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge inquadrati nei ruoli speciali transitori del territorio di Trieste, istituiti dalla legge 13 marzo 1958, n. 248.

Per il passaggio degli insegnanti tecnico pratici e degli insegnanti d'arte applicata dai predetti ruoli ai posti di ruolo ordinario si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 12 agosto 1957, n. 799, e del successivo articolo 11, modificato dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1960, n. 16.

I suddetti professori in possesso di abilitazione e gli insegnanti tecnico pratici e di arte applicata sono collocati nel ruolo ordinario a decorrere dal 1° ottobre 1962 ».

La VI Commissione del Senato ha sostituito l'ultimo comma con il seguente:

« I suddetti professori in possesso di abilitazione e gli insegnanti tecnico pratici e di arte applicata sono collocati nel ruolo ordinario con decorrenza, agli effetti economici, dal 1° ottobre 1965 ».

Pongo in votazione questa modificazione. *(E approvata)*.

La seconda modificazione è all'articolo 4, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

ART. 4.

« Gli insegnanti elementari iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale per il territorio di Trieste sono immessi con decorrenza dal 1° ottobre 1962 nel ruolo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, ratificato con legge 23 aprile 1952, n. 526.

Agli insegnanti di cui al precedente comma sono conferiti i posti vacanti alla data del 1° ottobre 1965 e successivamente la metà di quelli che risulteranno vacanti all'inizio di ogni anno scolastico.

Agli effetti di cui al primo comma del presente articolo il Provveditore agli studi del territorio di Trieste forma una gradua-

toria di merito nella quale gli interessati sono iscritti nell'ordine determinato dalla valutazione dei titoli di cultura, di servizio e delle benemerienze. I criteri di valutazione sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione ».

La VI Commissione del Senato ha sostituito i primi due commi con i seguenti:

« Gli insegnanti elementari iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale per il territorio di Trieste sono immessi con decorrenza, agli effetti economici, dal 1° ottobre 1965 nel ruolo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, ratificato con legge 23 aprile 1952, n. 526.

Agli insegnanti di cui al precedente comma sono conferiti i posti vacanti alla data del 1° ottobre 1966 e successivamente la metà di quelli che risulteranno vacanti all'inizio di ogni anno scolastico ».

Pongo in votazione questa modificazione.
(È approvata).

La terza ed ultima modificazione è all'articolo 5, che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

ART. 5.

« All'onere di lire 146 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964 per lire 89 milioni a carico del capitolo 78, per lire 9 milioni a carico del capitolo 91, per lire 5 milioni a carico del capitolo 126, per lire 10 milioni a carico del capitolo 132, per lire 27 milioni a carico del capitolo 129 e per lire 6 milioni a carico del capitolo 134 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione relativo allo stesso periodo e capitoli corrispondenti per l'esercizio 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La VI Commissione del Senato ha sostituito il primo comma con i seguenti due:

« All'onere di lire 25.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1965 si provvede mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965: lire 15.500.000 sul capitolo 1801,

lire 1.500.000 sul capitolo 1861, lire 8.500.000 sul capitolo 2052.

All'onere di lire 102.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1966 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966: lire 62.000.000 sul capitolo 1801, lire 6.000.000 sul capitolo 1861, lire 34.000.000 sul capitolo 2052 ».

Pongo in votazione questa modificazione.
(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Gronchi: Contributo ordinario annuo a favore dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2792).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Gronchi: « Contributo ordinario annuo a favore dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma », già approvata dalla VI Commissione Permanente del Senato.

L'onorevole Borghi ha facoltà di svolgere la relazione.

BORGHI, *Relatore*. L'Accademia Nazionale delle Belle Arti, denominata « di San Luca » ha origine dalla Università dei Pittori del secolo XIV, riformata con nuovo statuto del 17 dicembre 1478.

La trasformazione della Università in Accademia dei Pittori e Scultori fu promossa dal pittore Girolamo Muziano, ed approvata da Gregorio XIII (« Breve » del 17 settembre 1577).

L'Accademia, regolata dallo statuto approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1959, n. 1004, usufruisce di un contributo annuo stabilito con legge 6 luglio 1960, n. 697. Consta di tre « Classi »: Pittura, Scultura e Architettura; e di due « Categorie »: Accademici benemeriti e Accademici cultori. Ogni classe è costituita da 18 Accademici stranieri. Gli Accademici cultori sono in numero di 36; quelli benemeriti in numero illimitato.

L'Accademia ha predisposto un programma da svolgere, rispondente alle sue principali finalità, tra le quali ricordiamo: ri-

presa dello « studio del disegno dal vero » che nei secoli scorsi preparò celebrati artisti, come è documentato dalle collezioni di pitture e di disegni conservati presso l'Accademia; cicli di conferenze e comunicazioni su argomenti di attualità; incremento dell'archivio storico che risale all'anno 1478 e aggiornamento della ricca e frequentatissima biblioteca d'arte; mostre da parte di artisti accademici e non, e presentazione di lavori di giovani meritevoli di considerazione; premi e borse di studio in Italia e all'estero, da assegnare ai migliori allievi delle Accademie di Belle Arti e delle Facoltà di Architettura; celebrazione del terzo centenario della morte del Borromini che fu accademico; adunanze periodiche con la presentazione di lavori da pubblicare, frutto di studi condotti da giovani diplomati in pittura e scultura e da laureati in architettura.

Queste rapide note indicano l'impegno di lavoro della benemerita Accademia le cui gloriose tradizioni debbono degnamente rivivere.

Per questo sono favorevole all'elevazione del contributo annuo dello Stato da 12 a 30 milioni come proposto dall'onorevole senatore Gronchi nel provvedimento già approvato dal Senato, confidando che anche questa Commissione voglia approvare la proposta di legge che ho avuto l'onore di illustrare.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

« Il contributo ordinario annuo a favore dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma, autorizzato con legge 6 luglio 1960, n. 697, è elevato da lire 12 milioni a lire 30 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1965 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

« Alla maggiore spesa di lire 18 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà per l'anno finanziario 1965 mediante riduzione del fondo speciale di par-

te corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Faccio presente che la Commissione bilancio ha espresso in merito — in data 9 dicembre 1965 — il seguente parere: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che la indicazione di copertura, formulata dall'articolo 2 della proposta di legge, risulti integrata anche con il riferimento del fondo globale 1966 per la copertura degli oneri a carico dell'esercizio finanziario medesimo ».

A seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio, si rende necessario modificare l'articolo 2 introducendo, tra il primo e il secondo comma, il seguente:

« Alla maggiore spesa di lire 18 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà per l'anno finanziario 1966 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto.

(*E approvato*).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento della proposta di legge. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

SCIONTI. Dichiaro che la mia parte si asterrà nella votazione sul disegno di legge n. 2792.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione sui provvedimenti approvati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge:

BELCI ed altri: « Estensione ed integrazione delle leggi 23 aprile 1952, n. 526, 12 agosto 1957, n. 799, e 15 gennaio 1960, n. 16, a favore

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1965

di alcune categorie di insegnanti appartenenti ai ruoli speciali transitori, all'albo speciale e al quadro speciale dell'ex territorio di Trieste» (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (606-B):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Senatore GRONCHI: « Contributo ordinario annuo a favore dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2792):

Presenti	27
Votanti	20
Astenuti	7
Maggioranza	11
Voti favorevoli	19
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Badini Confalonieri, Berlinguer Luigi, Bertè, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Codignola, De Zan, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Fusaro, Giomo, Giugni Lattari Jole, Illuminati, Leone Raffaele, Levi Arian Giorgina, Malagugini, Picciotto, Pitzalis, Raccetti, Rampa, Savio Emanuela, Scionti, Tedeschi e Titomanlio Vittoria.

Si sono astenuti sulla proposta di legge del senatore Gronchi n. 2792:

Berlinguer Luigi, Bronzuto, Illuminati, Levi Arian Giorgina, Picciotto, Scionti e Tedeschi.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO